



Comune di Alfonsine

Medaglia d'argento al valor civile
Medaglia d'argento al valor militare

ORDINANZA N. 13 del 30/05/2020

OGGETTO: MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 IN SEGUITO AL DPCM 11 MARZO 2020: INTERDIZIONE ALL'UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E RICREATIVE ("GIOCHI PER BAMBINI", GAZEBO E RELATIVI ARREDI, ECC.) INTERNE AI PARCHI, AI GIARDINI E AGLI SPAZI VERDI PUBBLICI NON AFFIDATE IN GESTIONE A TERZI, PRESENTI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE (AMBITO SIA URBANO SIA EXTRA URBANO)

ID: 517826
FASCICOLO N. 2020/01 06/000007

IL SINDACO

Viste:

- l'ordinanza della Regione Emilia Romagna del 30 aprile 2020 (Decreto n. 74/2020) recante "Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19", che consente la riapertura di parchi e giardini pubblici con orari di apertura e modalità, con le modalità previste all'art. 1 comma 1 lett. b del D.P.C.M. 17 maggio 2020;
- le linee guida emanate dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza COVID-19";

Considerato:

- che l'art. 1 comma 1 lett. b) primo periodo del D.P.C.M. 17 maggio 2020, dispone che l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all'articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- che l'art. 1 comma 1 lett. b) secondo periodo del D.P.C.M. 17 maggio 2020, consente l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8 allo stesso D.P.C.M.;



Comune di Alfonsine
Piazza Gramsci, 1 - 48011 Alfonsine (RA)

Centralino
Tel. 0544 866611 - Fax 0544 80440
www.comune.alfonsine.ra.it
urp@comune.alfonsine.ra.it

Rilevato:

- che l'accesso alle aree giochi è consentito ai bambini e agli adolescenti accompagnati da adulti e, in subordine, alla condizione che tutte le persone che accedono siano dotate di mascherine se di età superiore ai 3 anni, e che non si determinino assembramenti tali da pregiudicare il rispetto delle prescrizioni sul distanziamento fisico (almeno un metro fra ogni diversa persona presente nell'area);
- che le linee guida di cui all'allegato 8 del D.P.C.M. del 17 maggio 2020, al fine di consentire l'utilizzo delle aree in condizioni tali da garantire il massimo contenimento del rischio contagio, impongono specifiche attività di manutenzione ordinaria e controllo periodico degli spazi e dei relativi confini, di gestione e controllo/supervisione degli spazi, oltre che di pulizia approfondita (almeno giornaliera) e verifica periodica delle condizioni igieniche degli arredi e delle attrezzature disponibili;

Ritenuto che, in attesa di chiarimenti governativi sull'applicazione dell'Allegato 8, recante "Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzative di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza Covid", sia estremamente oneroso sotto il profilo tecnico economico garantire le attività di manutenzione e pulizia sopra riportate nella aree in cui non sia affidata la gestione e pertanto si ritiene di disporre la chiusura delle aree giochi, al fine di organizzare al meglio tali spazi e la relativa gestione per garantire condizioni di tutela della salute dei fruitori di tali aree;

Dato atto per quanto sopra rilevato si generi un potenziale rischio sanitario nell'utilizzo dei giochi che non siano in aree verdi convenzionate e pertanto si ritiene di disporre la chiusura al fine di organizzare al meglio tali spazi e la relativa gestione per garantire condizioni di tutela della salute dei fruitori;

Visto l'art. 10 del D.P.C.M. 17 maggio 2020 che prevede che il Prefetto territorialmente competente, assicura l'esecuzione delle misure del decreto citato, nonché monitora l'attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti;

Vista l'ordinanza della Regione Emilia Romagna del 18 marzo 2020 (Decreto n. 41/2020) avente ad oggetto "Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Contrasto alle forme di assembramento di persone" e successiva proroga;

Ritenuta necessaria ed urgente l'adozione del presente provvedimento, trattandosi di atto finalizzato alla tutela della salute pubblica, non in contrasto con le misure statali e, pertanto, non rientrante nelle previsioni di cui all'art. 3 comma 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19;

Al fine di tutelare la salute pubblica, ai sensi dell'art. 50, comma 5 del D. Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i., nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale;

Visto lo Statuto comunale;

ORDINA

In ottemperanza alle previsioni di cui all'art. 1 comma 1 lett. b, primo e secondo periodo, del D.P.C.M. 17 maggio 2020 e sino all'individuazione delle procedure che consentano il rispetto dell'Allegato 8 del D.P.C.M. 17 maggio 2020 , sulla base delle motivazioni in premessa:

l'interdizione all'utilizzo delle attrezzature ludiche e ricreative ("giochi per bambini", gazebo e relativi arredi, ecc.) interne ai parchi, ai giardini e agli spazi verdi pubblici non affidate in gestione a terzi (per le quali resta a carico del gestore ottemperare alle disposizioni dell'allegato 8 del DPCM 17 maggio 2020 o disporre l'interdizione), presenti su tutto il territorio comunale (ambito sia urbano sia extra urbano) ;

AVVERTE

- Che il mancato rispetto delle misure di contenimento, salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, ai sensi dell'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, così come previsto dall'art. 2 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33.
- **Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al T.A.R. Dell'Emilia Romagna entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica;**

INCARICA

L'Area Lavori Pubblici e Patrimonio di predisporre e mantenere le misure idonee di chiusura

il Corpo di Polizia Locale e tutte le altre Forze di Polizia, ciascuno per quanto di competenza, alla vigilanza sull'applicazione della presente ordinanza.

DISPONE

che il presente atto sia trasmesso a:

- **Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna**
- **Legione Carabinieri Emilia Romagna - Stazione di Alfonsine – via PEC**
- **Polizia di Stato (Questura di Ravenna) – via PEC gab.quest.ra@pecps.poliziadistato.it**
- **Prefettura di Ravenna – via PEC protocollo.prefra@pec.interno.it**

- **AUSL – Dipartimento di Sanità Pubblica di Ravenna – via PEC
ip.ra.dsp@pec.auslromagna.it**
- **Ministero della Salute – via PEC dgpob@postacert.sanita.it
inderogabilmente entro 24 ore dall'adozione del provvedimento.**

che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo del Comune, sul sito web istituzionale del Comune, oltre alla più ampia diffusione attraverso i mezzi di comunicazione a disposizione dell'Ente.

Il Sindaco
Avv. Riccardo Graziani